

**DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2020**  
**362/2020/R/RIF**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI TIPO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI E ASSIMILATI O DI UNO DEI SERVIZI CHE LO COMPONGONO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1128<sup>a</sup> riunione del 6 ottobre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2008/98/CE);
- le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione, rispettivamente, dei contratti di concessione e di appalto;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati” (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 444/2019/R/RIF), recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 71/2020/A, recante “Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19 (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito deliberazione 238/2020/R/RIF);
- le norme UNI gennaio 2017, 11664-1, 11664-2 e 11664-3 sui “Livelli di prestazione e modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle strade e di gestione dei rifiuti urbani”.

#### CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17:
  - *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”,* attribuisce all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
  - espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, la competenza in materia di: *“definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il citato articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 testualmente prevede che *“I rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)”*;
- il comma 2 del medesimo articolo 203 del d. lgs. 152/06 prevede inoltre che, nell’ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio – la cui predisposizione è rimessa, a normativa vigente, all’Autorità – siano, tra l’altro, trattati i seguenti temi: *“a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le*

*relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)*”;

- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 ha previsto inoltre che nei contratti di servizio sia sancito l'obbligo per i soggetti gestori di adottare e pubblicizzare una “Carta della qualità dei servizi”;
- la legge 481/95 prevede, inoltre e a tal proposito, che:
  - l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)” (art. 1);
  - nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità “eman[i] le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, segnatamente, i livelli generali di qualità, riferiti al complesso delle prestazioni, e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, potendo anche prevedere, ai sensi della lettera g) del medesimo comma 12, ipotesi di indennizzi automatici a carico dell'esercente, nel caso di prestazioni rese con livelli inferiori a quelli stabiliti dall'Autorità (...)” (articolo 2, comma 12, lettera h);
  - “l'esercizio del servizio (...) è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma (...), nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio (...)” (articolo 2, comma 36);
  - “il soggetto esercente il servizio predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio” (articolo 2, comma 37);
- affinché le funzioni attribuite siano esercitate nel rispetto delle finalità previste dalla legge:
  - l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, impone alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

- con specifico riferimento agli esercenti dei servizi regolati, tra cui i gestori del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, l'articolo 2, comma 20, lettera a), della medesima legge 481/95, riconosce all'Autorità il potere di richiedere – per lo svolgimento delle proprie funzioni – informazioni e documenti sulle attività svolte, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della successiva lettera c) del medesimo articolo 2, comma 20;
- con la deliberazione 649/2014/A l'Autorità ha disciplinato i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione, assicurando – specialmente mediante lo strumento della consultazione – la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, allo scopo di consentire l'acquisizione e la condivisione di ogni elemento utile.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 226/2018/R/RIF ha avviato un procedimento per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, le cui risultanze dovranno trovare recepimento nel regolamento contrattuale dell'affidamento del servizio, data l'inscindibile correlazione tra i rispettivi oggetti e contenuti;
- con la deliberazione 444/2019/R/RIF, nell'ambito del predetto procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha innanzitutto definito le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023, individuando, tra l'altro, una serie di obblighi informativi che il gestore è tenuto ad assolvere mediante sito *internet*, nei documenti di riscossione oltre che in via individuale relativamente a variazioni di rilievo nella gestione del servizio;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF (come integrata dalle semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF) l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:
  - esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
  - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
  - migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;

- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle modalità organizzative più idonee da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;
- peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia *de quo* e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalle procedure competitive di scelta del gestore.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti anche occupazionali ed economici dell'epidemia da virus COVID-19, che hanno investito l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà anche per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti e che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;
- al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e garantire la continuità nei servizi essenziali e la tutela dell'utenza, oltre che di alcuni profili di finanza locale, con deliberazione 158/2020/R/RIF l'Autorità ha previsto l'introduzione di alcuni fattori di rettifica dei corrispettivi applicabili ad alcune tipologie di utenze non domestiche e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

- con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF l’Autorità ha, tra l’altro, introdotto alcuni elementi di flessibilità nel MTR e, in particolare, ha:
  - introdotto la facoltà, per l’Ente territorialmente competente, di prevedere un recupero graduale dei minori ricavi derivanti dall’attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF tramite la valorizzazione di una specifica componente di rinvio;
  - consentito di valorizzare entro certi limiti il predetto conguaglio per la riduzione dei ricavi attesi e, contestualmente, la possibilità di recuperare in annualità successive le mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 e di richiedere alla CSEA l’anticipazione dell’importo corrispondente;
  - introdotto una clausola integrativa dei contratti di servizio in essere, per il caso di avvicendamento nella gestione del servizio, che prevede l’obbligo per il gestore subentrante di corrispondere al gestore uscente i conguagli a quest’ultimo spettanti e già quantificati e approvati dall’Ente territorialmente competente, ove non ancora recuperati (art. 3);
- per quanto di interesse in questa sede, dagli elementi acquisiti nel corso degli approfondimenti svolti con gli *stakeholder* è emersa l’esigenza, rappresentata sia da singoli soggetti che dalle associazioni che li rappresentano, di disporre di un unico schema tipo di contratto di servizio, che disciplini tra l’altro i criteri di subentro nel caso di avvicendamenti gestionali in materia tariffaria.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- è stata avviata una prima ricognizione su un campione di schemi tipo dei contratti di servizio predisposti a livello regionale e di ulteriori contratti predisposti dagli Enti territorialmente competenti, da cui sono emersi alcuni elementi di cui tener conto nell’avvio del presente procedimento e, in particolare:
  - un’estrema disomogeneità territoriale nelle modalità di affidamento del servizio e nei relativi contratti che differiscono per durata, perimetro di attività, regime giuridico prescelto per la gestione e altre condizioni di erogazione del servizio;
  - l’assenza, in alcuni contratti, degli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente, tra cui il regime giuridico e la durata del contratto medesimo;
  - l’indicazione generica, nella quasi totalità dei casi, del perimetro di attività affidate al gestore con riferimento ai criteri di distinzione tra servizi di base e i servizi ulteriori effettuati a richiesta dell’utente a fronte del pagamento di un corrispettivo, nonché della possibilità di modificare, in corso di affidamento, il perimetro delle attività, senza indicazione dei criteri e delle condizioni necessarie a tali variazioni;
  - la carenza di elementi tesi a favorire la trasparenza in merito alla qualità dei servizi che devono essere offerti dal gestore quali, ad esempio, l’adozione e la pubblicazione della Carta del servizio;
- ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità è riconosciuta efficacia eterointegrativa dei contratti, con durata in corso, che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati; tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere oramai riconosciuto con portata generale dalla

giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all’Autorità dalla legge 481/95, cui espressamente rinvia l’art. 1, comma 527, della legge 205/17.

**RITENUTO CHE:**

- allo scopo di garantire maggiore uniformità a livello nazionale nelle modalità di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti anche differenziati urbani e assimilati, sia necessario definire uno o più schemi tipo di regolamento contrattuale che preveda *standard* omogenei nei rapporti fra enti affidanti e soggetti gestori, al contempo adattabili alle diverse realtà presenti nel settore soprattutto considerando che la configurazione produttiva del comparto presenta rilevanti profili concorrenziali, sia con riferimento alla gestione di talune fasi del ciclo dei rifiuti o alla erogazione di servizi, sia riguardo alle possibili ricadute per altri settori produttivi, con i quali le relazioni non si limitano alla fornitura di servizi, ma possono estendersi allo scambio di materiali, contribuendo a rendere più trasparente e certo il quadro di regole di riferimento;
- sia, in particolare, opportuno disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore, promuovendo il necessario miglioramento delle performance gestionali;
- per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti alinea sia opportuno, pertanto, avviare un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono, in cui siano, tra l’altro, disciplinati:
  - i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore, anche in funzione della forma di gestione prescelta;
  - i livelli dei servizi da garantire e gli strumenti di controllo e verifica del rispetto delle prestazioni richieste;
  - le modalità tecnico-economiche di svolgimento del servizio stesso;
  - i criteri per la determinazione del valore di subentro alla scadenza dell’affidamento nel caso in cui vi sia un avvicendamento gestionale, i cui primi elementi sono stati introdotti nella deliberazione 238/2020/R/RIF in relazione alle modalità di recupero dei conguagli dal MTR;
- sia infine opportuno precisare che, nelle more della conclusione del presente procedimento, vale comunque la richiamata efficacia eterointegrativa dei rapporti sottostanti le fattispecie regolate

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio

- integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui ai punti precedenti, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, compresa la possibilità di convocare audizioni e riunioni tecniche e tematiche con i soggetti e le associazioni che ne rappresentano gli interessi;
  3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 luglio 2021;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

6 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*